

*Bologna, 22 Novembre 2021*

## **Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Contributo a fondo perduto perequativo” - Disposizioni attuative**

### **1 PREMESSA**

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

- la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo;
- le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

### **2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

- esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
- titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

### **3 CONDIZIONI**

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

#### **3.1 DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

### **3.2 PERCENTUALE RELATIVA AL PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO**

Il DM 12.11.2021 ha disposto che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

## **4 MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

### ***Contributo massimo***

L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

### ***Non spettanza del contributo***

Non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

## **5 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI**

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

- nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30.9.2021;
- oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata.

### ***Dichiarazioni integrative***

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.

## **6 PROCEDURA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO**

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

## **7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.

### ***Limiti comunitari***

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

## **8 IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo a fondo perduto non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati